

alcun interesse a contestare l'elenco oneri e l'omissione della comunicazione dell'elenco oneri non gli ha cagionato alcun danno;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

130. Sentenza dell'11 novembre 1909 nella causa Mordasini.

Art. 140 LEeF: Forma della comunicazione dell'elenco oneri ai creditori, risp. ai loro rappresentanti. Notifica all'Ufficio in caso di elezione di un nuovo rappresentante.

1. — Nelle molteplici esecuzioni operate contro Bezzola Costantino ed eredi fu Antonio in Comologno, l'Ufficio di Locarno indiva la prima vendita degli immobili Bezzola pel 16 luglio ed, essendo questa andata deserta, la seconda pel 28 agosto 1909. Questa fu con ordinanza 23 agosto sospesa dall'Autorità cantonale fino a sua decisione.

Il Dr Arturo Gamboni, quale procuratore del creditore Giuseppe Mordasini, si aggravava contro l'operato dell'Ufficio domandandone l'annullazione pel motivo che l'avviso di vendita e l'elenco oneri non gli erano stati comunicati.

L'Autorità cantonale, partendo dalla supposizione che il Mordasini non era verosimilmente un creditore ipotecario, ma semplicemente un partecipante ad un gruppo posteriore che ha pignorata l'eccedenza del gruppo precedente e che non aveva domandata la vendita, opinando che l'elenco oneri, nel caso concreto, in forza degli art. 139 e 140 LEeF doveva essere comunicato soltanto ai creditori del 1° gruppo, e che la mancanza di comunicazione dell'incanto andato deserto non poteva aver arrecato nessun danno al ricorrente, respingeva il ricorso con sentenza 6 settembre. Questo veniva dichiarato infondato anche pel fatto addotto dall'Ufficio di Locarno, che gli atti in questione erano stati comunicati all'Avvocato Vigizzi, procuratore del Mordasini, mentre non

era provato che il Gamboni si fosse annunciato come successo al Vigizzi nell'Ufficio di procuratore, ma che se lo avesse anche fatto, la comunicazione non era regolare ed operativa, inquantochè spettava al creditore annunciare di aver cambiato procuratore.

2. — Contro questo giudizio ricorre ora il Signor Mordasini Giuseppe al Tribunale federale.

Egli nota prima di tutto nel giudizio incriminato un errore di fatto a riguardo della sua posizione nell'esecuzione; egli non è pignorante dell'eccedenza, ma, come risulta dal verbale di pignoramento, fa parte del primo gruppo di creditori proseguiti. Egli aggiunge :

Tutti gli attuali creditori sono pignoratizi; quelli ipotecari furono tutti soddisfatti col ricavo di altre esecuzioni terminate col 2° incanto del 30 marzo 1908, di qui l'interesse Mordasini ad avere comunicazione dell'elenco oneri.

La comunicazione degli atti all'Avvocato Vigizzi quando sia realmente avvenuta è nulla; Gamboni ha fornito la prova della comunicazione data all'Ufficio del cambiamento di procuratore già al 17 giugno, 23 giorni prima dell'allestimento dell'elenco oneri. L'Ufficio se voleva avrebbe potuto domandare l'esibizione del mandato o anche informarsi presso l'Avvocato Vigizzi.

A torto la sentenza dell'Autorità cantonale esige che la notifica del cambiamento di procuratore sia fatta dal Mordasini stesso invece che dal procuratore, poichè nessun dispositivo di legge l'impone.

Nonostante l'ordinanza di sospensione dell'Autorità superiore, l'Ufficio Esecuzioni ha proceduto al giorno 28 agosto al 2° incanto, deliberando gli immobili per 400 fr., $\frac{1}{3}$ del valore di stima. Conchiude domandando che sia cassata la decisione 6 settembre ed ammesso il ricorso, quindi dichiarati nulli e non avvenuti gli incanti 16 luglio e 28 agosto, nonchè gli altri atti intervenuti nelle suddette esecuzioni pendente il ricorso. Venga fatto obbligo all'Ufficio di Locarno di indire un nuovo incanto, premettendo le dovute comunicazioni nei modi e termini di legge.

Considerando in diritto:

L'Autorità cantonale ha ammesso erroneamente che Morasini facesse parte di un gruppo posteriore, mentre risulta dagli atti e specialmente dal verbale di pignoramento, che fa parte del primo gruppo di creditori pignoranti.

Come tale, egli aveva diritto a che gli fossero comunicati l'elenco oneri e gli avvisi d'incanto.

Il ricorrente ammette che furono comunicati all'Avvocato Vigizzi, ma sostiene che questa comunicazione non può venirgli opposta, perchè avvenne dopo che il nuovo procuratore Gamboni aveva notificato all'Ufficio di essere succeduto a Vigizzi per tale qualità.

Che questa notifica sia realmente avvenuta, non risulta chiaramente dagli atti. L'Ufficio non lo contesta in modo categorico, ma si limita a dichiarare di non possedere la lettera Gamboni; ma anche ammettendo che la notifica sia avvenuta, essa non può condurre all'ammissione del ricorso.

Quando la revoca del mandato e la nomina di un nuovo procuratore è comunicata non direttamente dal mandante, ma dal nuovo mandatario, l'Ufficio può rifiutarsi di prenderla in considerazione fino a tanto che il nuovo procuratore non abbia giustificato colla produzione del mandato la sua veste e la revoca del precedente. Ciò non essendo avvenuto, l'Ufficio di Locarno ha potuto a ragione continuare a considerare l'Avvocato Vigizzi come procuratore del ricorrente;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

131. **Entscheid vom 12. November 1909 in Sachen**
Konkursmasse Frank Zotti & Co.

Art. 197 SchKG: Anwendbarkeit des Territorialitätsprinzips im internationalen Verkehr im Gegensatz zum internen Prinzip der Universalität und Attraktivkraft des Konkurses. — Auflösung der Kollektivgesellschaft schon durch die Konkurseröffnung oder erst infolge der durchgeführten Konkursliquidation?

A. — Am 10. Mai 1909 erließ das Betreibungsamt Basel-Stadt auf Begehren der Slavia A.-G. in Liq. für eine Forderung von 9370 Fr. nebst Zins zu 6% seit 1. August 1908 gegen Frank Zotti & Co., care of Mr. Jesse Watson in New-York, einen Zahlungsbefehl (Nr. 65,444) auf Verwertung eines in Basel liegenden Faustpfandes.

B. — Nachdem ihm mitgeteilt worden war, daß die Gläubigerin das Verwertungsbegehren gestellt habe, verlangte Dr. August Brenner, Advokat in Basel, namens der Konkursmasse der Firma Frank Zotti & Co. mit Beschwerde vom 28. Oktober 1909, es sei diese Betreibung als null und nichtig zu erklären und es seien die auf Grund derselben ergangenen Betreibungshandlungen aufzuheben. Zur Begründung machte er geltend, die Firma Frank Zotti & Co. sei im Februar/März 1909 in New-York in Konkurs gekommen und habe am 20. März 1909 Jesse Watson als Kurator erhalten. Zur Zeit der Betreibung habe die Firma also nicht mehr bestanden und sei daher auch nicht mehr betreibbar gewesen. Eventuell sei die Betreibung gemäß Art. 206 SchKG aufzuheben, da darnach Betreibungen während der Dauer eines Konkurses nicht angehoben werden könnten.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat mit Entscheid vom 2. November 1909 die Beschwerde als unbegründet abgewiesen, unter Hinweis darauf, daß der in Amerika eröffnete Konkurs für die Schweiz ohne Wirkung sei (vergl. Jaeger, Komm. S. 331). Infolgedessen sei die Berufung auf Art. 206 SchKG ohne weiteres als unrichtig zurückzuweisen. Es lasse sich auch nicht sagen, daß die Betreibung gegen eine gar nicht existente Person gehe. Für die in Basel angehobene Betreibung und bezüglich der in